



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

Direzione Tutela dell'Ambiente  
ed Energia

SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA e  
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Prot. n. *vedi lato o file di Segnatura*

*Da citare nella risposta*

Data *vedi lato o file di Segnatura*

Allegati:

Risposta al foglio del 03.12.2024  
Numero 0628344

**Oggetto:** [ID 2293] - Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Orbetello 1" con potenza di picco pari a 15.268,4 kWp e le relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, sito nel Comune di Orbetello (GR). Proponente: Apollo Solar 2 S.r.l. - **Trasmissione contributi tecnici istruttori su documentazione integrativa e di chiarimento.**

Al Settore VIA  
Arch. Carla Chiodini

e, p.c. Al Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari  
in Materia di Energia

Si riscontra la nota del Settore VIA prot. 0628344 del 03.12.2024 di richiesta di contributi istruttori sulla documentazione integrativa e di chiarimento.

Con la stessa nota il Settore VIA richiama che in data 02.12.2024, acquisita al protocollo regionale n. 0625281, il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta con nota dello stesso Settore in data 24.10.2024.

Si richiama integralmente il nostro precedente contributo inoltrato con nota prot. 0501161 del 19.09.2024 e in particolare le conclusioni dello stesso:

*Fermo restando quanto riportato nel paragrafo "Verifiche da parte dell'ufficio scrivente" si richiedono le integrazioni di seguito riportate:*

*1) relativamente alla dichiarata ricadenza del sito nella casistica di cui alla lettera C-quater, comma 8 art. 20 del D.Lgs. 199/2021 è necessario operare un approfondimento che in particolare escluda la ricadenza dei siti d'impianto, negli "Usi Civici" costituenti aree tutelate dal D.lgs. 42/2004;*

*2) relativamente alla completezza della progettazione è necessario integrare con la STMG che deve essere rilasciata dal Gestore di Rete e regolarmente accettata dal proponente, e con gli elaborati (coerenti con tale STMG) di tutte le opere di connessione - parte di rete - necessarie al presente progetto e sue parti integranti;*

*3) relativamente alla disciplina di cui all'art. 20 comma 1 bis del D.Lgs. 199/2021 è necessaria la verifica che l'impianto non rientri tra quelli per i quali è fatto divieto di installazione in aree classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, in particolare alla luce delle esclusioni derivanti dalla stessa normativa.*



### Contenuti della integrazione presentata

Relativamente alla richiesta di integrazioni/chiarimenti di cui al punto 1) sopra riportata, con l'integrazione presentata il proponente, nell'ambito del documento "riscontri alle richieste di integrazioni degli Enti", dichiara che *"si trasmettono certificati inerenti Usi Civici rilasciati dalla Regione Toscana – Direzione Agricoltura e sviluppo rurale – Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della programmazione Leader. Usi Civici"*. Da tali certificati si rileva che i beni catastalmente individuati dalla Società proponente, non sono appartenenti al demanio civico collettivo né sono gravati da diritti di uso civico.

Relativamente alla richiesta di integrazioni/chiarimenti di cui al punto 2), il proponente dichiara che *"si trasmette STMG rilasciata dal Gestore di Rete e relativo modulo di accettazione"*, aggiungendo quanto segue:

- *Relativamente allo stato di avanzamento della progettazione, la Società capofila del Tavolo Tecnico ha elaborato uno studio di prefattibilità per la definizione della posizione della sottostazione. La prefattibilità è stata approvata da Terna con conferma della fattibilità della soluzione A utilizzata nel progetto in oggetto. La Società capofila del Tavolo Tecnico ha ricevuto conferma da parte del Gestore di Rete di poter procedere con la progettazione della soluzione scelta e si è già attivata per la predisposizione del PTO.*

- *Si trasmette e rimanda agli elaborati aggiornati ORB1\_IMP\_RT01\_01 "Relazione Tecnica Descrittiva impianto fotovoltaico" – Pag. 32, capitoli "Stazione Elettrica RTN" e "Sottocabina Utente"; ORB1\_IMP\_RT02\_01 "Relazione calcoli elettrici", Pag. 8, tabella "Tratta Stazione RTN-SU"; e elaborati grafici di dettaglio ORB1\_IMP\_SE02a\_00 "Schema collegamento impianto FTV – RTN", ORB1\_IMP\_SE03\_00 "Schema unifilare sottocabina utente" e ORB1\_IMP\_TAV08\_00 "Layout sottocabina utente".*

La STMG prevede che l'impianto venga collegato in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 132/36 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 132 kV "Montiano – Orbetello RT", previa realizzazione degli interventi 311-P e 338-P previsti dal Piano di Sviluppo Terna.

Il proponente con le integrazioni dichiara che per la parte di progetto riguardante la nuova stazione Terna vi è una localizzazione di tale stazione assentita da Terna ma la progettazione è ancora in corso.

Relativamente alla richiesta di integrazioni/chiarimenti di cui al punto 3), il proponente dichiara che *"si trasmette in riscontro elaborato ORB1\_RIS\_DOC\_01 "Riscontro Quesito n.3 Regione Toscana" ed elaborato grafico ORB1\_URB\_TAV\_06 "Strumenti urbanistici vigenti estratti di: Piano strutturale, piano operativo comunale"*. In tale documento il proponente precisa che:

1. *L'area oggetto del presente progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato, ricade secondo i vigenti strumenti urbanistici, in area "210 - Seminativi irrigui e non irrigui".....*

2. *Il divieto di realizzazione degli impianti a terra nei terreni agricoli **non riguarda:***

*gli **impianti agrivoltaici avanzati**, ovvero gli impianti fotovoltaici sospesi 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) o 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione) sono sicuramente esclusi dalla norma. E' possibile sostenere che gli*



*impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra costituiscono una categoria diversa dagli impianti agrivoltaici.*

*A tal proposito possiamo dire che anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che si tratta di due categorie diverse (cfr sentenza del Consiglio di Stato 08263/2023 dell'11 settembre 2023).*

*Tale esclusione degli impianti agrivoltaici risulta maggiormente evidente in considerazione del fatto che il DL Agricoltura si pone come obiettivo la limitazione del consumo dell'uso agricolo e lo sviluppo di attività di produzione agricola e simili, obiettivo primario di questa tipologia di impianti.....*

*In conclusione il proponente afferma quanto segue: "L'art. 20 comma 1-bis del D.Lgs 199/2021 non trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di impianto agrivoltaico e non di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra".*

### **Analisi alla luce delle integrazioni presentate**

Il presente Settore non è competente rispetto alla convalida o meno dell'impianto in un'area idonea ai sensi del Dlgs 199/2021, art. 20 comma 8. Tuttavia si rileva che il proponente ha presentato e integrato gli elaborati al fine di mostrare che il sito scelto è ricompreso nella lettera C quater del comma 8 art. 20 del Dlgs 199/2021.

Si prende quindi atto di quanto dichiarato dal proponente sulla ricadenza del progetto nella sopradetta tipologia di "area idonea", fermo restando eventuali osservazioni da parte degli organismi competenti sui vincoli coinvolti in tale tipologia.

Relativamente ai divieti di cui all'art. 20 comma 1 bis del D.Lgs. 199/2021, il proponente ha dichiarato che il progetto non vi rientra trattandosi di impianto agrivoltaico e non di mero impianto fotovoltaico a terra.

La disposizione in questione si sostanzia come una norma nazionale la cui lettura ufficiale spetta ai competenti Ministeri. Si rileva che l'articolo in questione non fa esplicito riferimento agli impianti agri-voltaici e non ne definisce quindi una esplicita eccezione, tuttavia è da tenersi conto della giurisprudenza (si veda per tutte la sentenza del Consiglio di Stato 08263/2023 dell'11 settembre 2023) in cui si afferma la netta "distinzione sussistente tra gli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici". Sulla scorta di tale interpretazione il divieto parrebbe non applicabile agli impianti agrivoltaici, da distinguersi quindi da quelli fotovoltaici a terra.

Il proponente ha presentato la STMG rilasciata dal Gestore di Rete e regolarmente accettata.

Dalle integrazioni emerge che per la parte di progetto riguardante le opere di rete individuate dalla STMG (nuova stazione Terna e i suoi raccordi alla linea RTN a 132 kV "Montiano – Orbetello RT") vi è una localizzazione della nuova stazione RTN assentita da Terna ma il piano tecnico delle opere è ancora in elaborazione.

### **Parere**

Come già evidenziato da questo Settore nella precedente nota 0501161 del 19.09.2024 il sito di progetto risulta ricadere nelle "aree non idonee" regionali di cui all'Allegato 3 alla Scheda A3 del PAER. in particolare:



- a) le aree di impianto sono interamente ricomprese nella tipologia di “Aree DOP... e Aree IGP...” (layer riassunto, sul portale cartografico GEOscopio, nella denominazione “Diversa perimetrazione all’interno delle aree DOP e IGP regionali”);
- b) le aree di impianto sono parzialmente ricomprese nella tipologia di “Zone all’interno di coni visivi e panoramici” di cui alla Scheda A3 del PAER..

Per quanto riguarda la ricomprensione del progetto d’impianto all’interno delle aree idonee di cui all’articolo 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, il Settore non risulta competente a verifiche puntuali, non essendo ancora la disciplina sulle aree idonee ricondotta a legge regionale. Si rileva comunque che il proponente ha documentato, anche tramite le integrazioni, la ricadenza del sito di impianto nelle "aree idonee" di cui allo stesso comma 8, let. C quater, fatto salvo eventuali precisazioni da parte degli enti competenti.

Come specificato in narrativa, qualora il sito ricada oltre che nelle “aree non idonee” di cui al PAER contestualmente pure nelle "aree idonee" recentemente individuate da norma statale - articolo 20 comma 8 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, tale individuazione statale risulta avere importanti effetti anche sulla previgente programmazione regionale.

Pertanto, per quanto attiene alla corrispondenza del progetto rispetto agli obiettivi di aumento della produzione di energia da fonte rinnovabile, in coerenza con la programmazione energetica statale e regionale, non si esprimono opposizioni al progetto.

Si ritiene inoltre opportuno segnalare quanto segue:

- relativamente al divieto di cui all’art. 20 comma 1 bis del D.Lgs. 199/2021 rispetto al quale il proponente ritiene il progetto non coinvolto perché agrivoltaico, la citata disposizione si sostanzia come una norma nazionale la cui lettura ufficiale spetta ai competenti Ministeri. Si rileva che il comma in questione non fa esplicito riferimento agli impianti agri-voltaici non definendone quindi una esplicita eccezione, tuttavia è da tenersi conto della giurisprudenza (si veda per tutte la sentenza del Consiglio di Stato 08263/2023 dell’11 settembre 2023) in cui si afferma la netta “distinzione sussistente tra gli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici”. Sulla scorta di tale interpretazione il divieto parrebbe non applicabile agli impianti agrivoltaici, da distinguersi da quelli fotovoltaici a terra;
- per quanto riguarda le opere di rete dell'impianto (nuova stazione RTN con raccordi al linea a 132 kw) dalle integrazioni emerge che vi è una localizzazione della stazione RTN assentita da Terna ma la loro progettazione è ancora in corso.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE**  
Dott. David Tei

rg-gp/p.140.010